

tesi e l'onorevole Zavattari a consentire il ritiro dei loro emendamenti. Come vedono, il ministro e la Commissione sono d'accordo in questo, che è desiderabile che entrino nel Consiglio degli operai. Anzi l'onorevole ministro dice che è suo proposito d'includere negli otto membri, lasciati alla sua scelta, anche degli operai. Or io comprendo che vi possano essere difficoltà a scernere i sodalizi operai fra i quali dovrebbero essere scelti alcuni membri del Consiglio, data la proposta Bertesi e data, se vuoi, la proposta Zavattari. Perciò, noi ci rimettiamo completamente alla scelta libera del ministro. Ma, siccome, come ben diceva l'onorevole Zavattari, i ministri passano e le leggi restano, perciò il lodevole desiderio espresso dal ministro di includere nel Consiglio alcuni operai, io ritengo che sia giusto concretarlo nella legge. Perciò, senza neppure precisare il numero degli operai, propongo che si aggiungano nell'articolo, dopo le parole: « di otto membri nominati dal ministro fra le persone più note per speciale competenza » queste altre: « fra le quali alcune appartenenti alla classe operaia. »

**Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio.** Si può accettare.

*Voci.* Sì! sì!

**Presidente.** L'onorevole relatore accetta questa proposta?

**Chimirri, relatore.** Per conto mio non posso che esserne contento.

Non nutrendo alcuna diffidenza verso il Governo mi ero accontentato di rilevare nella relazione l'opportunità e l'utilità d'includere nel Consiglio del lavoro l'elemento operaio.

Se quel desiderio dalla relazione passa nel testo della legge, nessuno più di me ha ragione di compiacersene.

**Presidente.** Favoriscano di far pervenire al banco della Presidenza questo emendamento.

*(L'onorevole Berenini manda il suo emendamento al banco della Presidenza).*

Onorevole Berenini, questo emendamento sarebbe al secondo alinea?

**Berenini.** Precisamente.

**Presidente.** Allora al secondo alinea dopo le parole: « fra le persone più note per speciale competenza » l'onorevole Berenini propone di aggiungere: « alcune delle quali appartenenti alla classe operaia. »

**Chimirri, relatore.** Quanto alla forma la vedremo dopo.

**Presidente.** Come? Ora si tratta di votarlo!

**Chimirri, relatore.** Sì; ma se c'è da mettere un articolo più o meno, lo vedremo.

**Presidente.** Onorevole Zavattari, ritira il suo emendamento?

**Zavattari.** Lo ritiro.

**Presidente.** Anche l'onorevole Bertesi?

**Bertesi.** Mi associo a quello dell'onorevole Berenini.

**Presidente.** Quelli dell'onorevole Peroni si intendono ritirati, non essendo egli presente.

Verremo dunque ai voti sull'articolo 4.

Un primo emendamento su questo articolo è proposto d'accordo fra il Ministero, la Commissione e gli onorevoli Bertesi e Berenini.

Al secondo alinea, in fine, dove si legge « nominati dal ministro fra le persone più note per speciale competenza » aggiungere « alcune delle quali appartenenti alla classe operaia. »

Pongo a partito questo emendamento.

*(È approvato).*

Viene poi l'ultimo alinea dell'articolo 4 il quale sarebbe sostituito con un'altra dizione e sarebbe questa, concertata fra Ministero e Commissione. In luogo di quel che si legge nell'articolo del disegno di legge dovrebbe dirsi così, e questa è la proposta che pongo ai voti:

« Alle sedute del Consiglio interverranno con voto consultivo i funzionari designati dal ministro di agricoltura e il presidente della Cassa Nazionale per gl'infortuni. »

*(È approvato).*

Ora pongo a partito l'intero articolo, come è stato testè emendato.

*(È approvato).*

## TITOLO II.

### Obbligo dell'assicurazione e misura legale delle indennità nei casi d'infortunio.

#### Art. 5.

Devono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro in conformità alle prescrizioni della presente legge:

1° Gli operai occupati nelle cave, nelle miniere, nelle torbiere, nelle imprese di costruzioni edilizie, nelle imprese per produzione di gas o di forza elettrica, nelle im-